

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



REGIONE PIEMONTE

TORINO, 3 APRILE 1992

8° Supplemento straordinario al n. 14

STATUTO

DEL

COMUNE

DI

CASTELMAGNO

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. Il Comune di Castelmadno (Chastelmadno) è Ente autonomo, nel contesto delle strutture politiche ed amministrative nelle quali è collocato e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune, Ente locale di base, esercita funzioni proprie e attribuite o delegate per legge dallo Stato o dalla Regione.
3. Rappresenta la propria comunità alpina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2

1. L'autonomia statutaria è il presupposto primario per la realizzazione dell'autonomia comunale e si realizza nell'espletamento dell'autogoverno locale secondo le norme di legge.
2. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia statutaria, si propone di emanare le norme fondamentali per il funzionamento della sua struttura organizzativa.
3. Lo Statuto determina le attribuzioni degli organi amministrativi, la strutturazione dei servizi, i principi di cooperazione e associazione con altri Enti locali e le forme di collaborazione tra Comune e cittadini, singoli ed associati, assicurando pubblicità e trasparenza all'attività comunale e recependo nei propri presupposti ideali il patrimonio di storia, civiltà e cultura che caratterizza le tradizioni e le consuetudini locali.

Art. 3

1. Il Comune di Castelmadno (Chastelmadno) è costituito dai territori e dalle popolazioni del Capoluogo e delle frazioni: confina con i Comuni di Celle Macra, San Damiano Macra, Marmora, Pradleves, Monterosso Grana, Demonte.
2. L'intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali.

Art. 4

1. Il Comune e gli organi comunali hanno sede legale nel Capoluogo, Campomolino.

Art. 5

1. Il Comune ha un proprio stemma che è quello storicamente in uso.
2. È vietato l'uso del nome «Castelmadno» (Chastelmadno) per prodotti, cose e risorse non di pertinenza del territorio comunale.
3. L'uso dello stemma da parte di Associazioni, Enti, cooperative o privati, operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale previa domanda scritta.

Art. 6

1. Nel Palazzo civico è individuato un apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un impiegato e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni ed i compiti programmatici e funzionali, che gli sono demandati dalla legge, garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche e di indirizzo.

Art. 8

1. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nell'esercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.
2. Nell'ambito dei rispettivi problemi ed interessi il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento dell'autonomie locali.
3. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti zonali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti e delle funzioni di coordinamento esercitate dalla Comunità Montana.
4. Il Comune si adopera per promuovere con i Comuni contermini e con la Comunità Montana forme di cooperazione finalizzate allo svolgimento e gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.
5. In tale direzione il Comune partecipa ed aderisce, altresì, ad iniziative che si propongono di valorizzare e promuovere la particolarità etno-linguistica, le risorse naturali ed ambientali e le caratteristiche economico-sociali, sia a livello associativo-cooperativo che politico-amministrativo in armonia con quanto previsto e ammesso dall'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in generale dalla legislazione vigente.
6. Per una adeguata realizzazione socio-culturale della propria popolazione e per un migliore sviluppo del proprio territorio, il Comune parteciperà attivamente, per quanto di propria competenza, a processi di revisione delle circoscrizioni provinciali e di suddivisioni della Provincia in circondari che prevedano una precisa identificazione amministrativa nell'ambito geografico, economico, sociale e culturale di carattere alpino in cui il Comune di Castelmadno (Chastelmadno) è collocato.

Art. 9

1. Il Comune, nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone l'obiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini in relazione all'ambiente ed al territorio.
2. Il Comune concorre a garantire, all'interno delle proprie competenze, il diritto alla salute attivando idonei strumenti a renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del

posto di lavoro ed alla tutela della maternità e della prima infanzia.

3. Nella sede comunale è ubicata la Comunità Alloggio.
4. L'assistenza a domicilio o in comunità alloggio viene garantita attraverso la collaborazione dei giovani in servizio civile sostitutivo di quello militare.

Art. 10

1. Il Comune provvede per quanto di sua competenza alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'aspetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. In tal senso il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali: naturali, ambientali ed architettoniche.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dell'assetto di utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

Art. 11

1. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale si impegna: ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell'Ente locale o di privati operatori; a rivendicare il territorio comunale delle risorse naturali esistenti nel territorio comunale; ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell'ambiente, valgono a favorire la crescita dell'imprenditorialità locale e l'aumento dei livelli occupazionali; a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative, consortili interessanti i vari comparti economici; a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.

2. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Il Comune può aderire, in collaborazione o compartecipazione con la Comunità Montana ed altri Enti locali, ad iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica.

4. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali con particolare riferimento ai settori agro-silvo-pastorali, idrico, turistico ed artigianale.

5. Il Comune promuove iniziative proprie o in collaborazione con Enti o Associazioni atte alla tutela della produzione e della commercializzazione del tipico formaggio Castelmagno, e l'applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica per la denominazione di origine controllata.

Art. 12

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e del loro particolare valore storico ai fini di una sua completa realizzazione culturale ed economico-sociale.

2. In considerazione della particolare appartenenza

storico-geografica dell'area alpina sud-occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto regionale e con lo spirito federalistico che contraddistingue il processo di unificazione europea in atto, il Comune con i propri mezzi favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etno-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica.

3. L'utilizzo e la valorizzazione della locale lingua occitana verrà in tal senso particolarmente favorito e promosso nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune.

4. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale durante le sedute pubbliche del Consiglio comunale gli interventi dei cittadini e degli amministratori comunali possono svolgersi nella lingua materna purché contemporaneamente verbalizzati nella lingua ufficiale italiana; in tal caso ogni oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

Art. 13

1. Il Comune, in armonia con l'indirizzo legislativo vigente, adotta e promuove idonee azioni positive atte a garantire pari opportunità nella Società e nel lavoro tra uomini e donne, attivando opportune iniziative indirizzate alla rimozione degli ostacoli e delle disuguaglianze di fatto esistenti ad ogni livello nella comunità locale ed in sintonia con le proposte formulate dalle Associazioni e organizzazioni femminili.

2. A tal proposito l'impegno del Comune è particolarmente finalizzato a migliorare le condizioni di vita e di lavoro della donna rese già gravose dalle caratteristiche socio-ambientali del locale territorio alpino in cui vive ed opera.

TITOLO II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 14

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. E' fatto obbligo ai Consiglieri comunali, con riferimento a quanto previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, di dichiarare i redditi posseduti all'inizio e al termine del mandato.

Art. 15

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute successive del Consiglio comunale sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione per iscritto della proposta di decadenza.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 17

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco e sono immediatamente perfette ed efficaci ed altresì irrevocabili per il fatto della presentazione.

Art. 18

Consigliere anziano

1. Si ha per anziano, fra eletti contemporaneamente, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

2. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

Art. 19

Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Art. 20

Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

2. La convocazione è effettuata dal Consigliere anziano con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. L'adunanza è presieduta dal Consigliere anziano.
4. Nella prima seduta il Consiglio provvede agli adempimenti di cui all'art. 34, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli Assessori, se non dopo aver provveduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 21

Documento programmatico per l'elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il documento programmatico di cui all'art. 34, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve essere presentato prima dell'adunanza del Consiglio comunale.

2. Il documento, redatto in forma scritta, contiene — oltre alla lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore — l'enunciazione in forma sintetica e puntuale del programma cui intende attenersi l'Amministrazione civica nel suo mandato, nonché l'indicazione delle eventuali deleghe da conferirsi ai singoli Assessori e del nominativo dell'Assessore designato a sostituire il Sindaco in tutti i casi di sua assenza o impedimento, con titolo e funzioni di Vicesindaco.

Art. 22

Disciplina delle adunanze del Consiglio

1. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall'art. 20 del presente Statuto, l'attività del Consiglio comunale si estrinseca in sedute che possono essere ordinarie o d'urgenza, pubbliche o segrete.

2. E' convocato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

3. I provvedimenti adottati si formalizzano con le deliberazioni a firma del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario comunale.

4. La veridicità e aderenza delle stesse alla volontà espressa dal Consiglio è accertata nella seduta successiva dopo che ogni Consigliere ne abbia potuto conoscere il contenuto mediante lettura o altra forma.

5. Un apposito Regolamento disciplinerà la convocazione del Consiglio comunale e lo svolgimento delle sedute.

Art. 23

Commissioni speciali e di inchiesta

1. Il Consiglio può istituire:

1) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

2) commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Un apposito Regolamento determina la nomina, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni stesse.

3. All'atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 24

Rapporti con la Giunta, direttive generali, audizioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, può discutere ed approvare direttive di carattere generale, ordini del giorno e mozioni sull'azione politico-amministrativa della Giunta.

2. Di pari, può prevedere sistemi di audizione e di incontro con la Giunta, Sindaco o singoli Assessori per la discussione e l'esame di specifici problemi, nonché per l'esercizio dell'attività propositiva e di impulso conferita alla Giunta medesima dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 25

Rapporti con i Revisori dei conti

1. Il Consiglio può definire i criteri per l'esame e la discussione dei rilievi e delle proposte del Revisore dei conti, presentati ai sensi dell'art. 57, comma 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione del Comune.

Art. 26

Relazione annuale della Giunta

1. Il Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo esamina, discute ed approva la relazione annuale con cui la Giunta — ai sensi di legge — riferisce sulla propria attività gestionale, con riferimento agli indirizzi ed al documento programmatico approvato.

Art. 27

Regolarità contabile e finanziaria ed economicità della gestione del Comune

1. Il Consiglio provvede ad individuare, a mezzo di apposito Regolamento, le forme di collaborazione con il Revisore dei conti per l'esercizio congiunto, ai sensi dell'art. 57, comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune.

2. Del pari il Consiglio può dettare, sulla scorta anche dei rilievi e delle proposte avanzate dal Revisore dei conti, criteri per la disciplina delle forme e delle modalità di controllo economico interno della gestione medesima, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 28

Rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti dei Comuni presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del capigruppo consiliari.

2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

3. In caso di inadempienza del Consiglio comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i capigruppo consiliari; in caso non si pervenga a decisione si provvede ai sensi dell'art. 36 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 29

Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche prescrizioni di legge, e diventeranno esecutive ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Capo II LA GIUNTA

Sezione I

Elezioni - Durata in carica - Revoca

Art. 30

Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e di quattro Assessori.

Art. 31

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 32

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, entro il termine di dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o dalla deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.

5. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e nella terza votazione con la maggioranza semplice dei votanti.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore la Giunta incarica il Sindaco o altro Assessore di assumerne le funzioni.

Art. 33

Mozione di sfiducia costruttiva - Revoca della Giunta

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione delle nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 34

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 39, primo comma, lettera b), n. 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora le dimissioni siano presentate all'adunanza della Giunta o del Consiglio comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.

4. Entro dieci giorni dalle presentazioni delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

5. In caso di mancata convocazione, vi provvede il Consigliere anziano.

6. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 35

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco o degli Assessori trova applicazione il disposto dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 36

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello

nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 37

Organizzazione della Giunta - Regolamento

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

4. Le relative deliberazioni devono essere sottoscritte dal Sindaco, dal Vicesindaco e dal Segretario comunale.

5. La Giunta adotta un Regolamento per l'esercizio delle proprie attività.

Art. 38

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio della propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. La relazione redatta in forma sintetica e puntuale deve porre in risalto, in particolare, le modalità con cui è stata data attuazione, caso per caso, agli indirizzi di carattere generale dettati dal Consiglio.

5. La Giunta svolge, inoltre, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

6. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) predisporre, con la collaborazione delle competenti commissioni consiliari — ove istituite — i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;

c) proporre i Regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;

d) proporre al Consiglio:

1) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;

2) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

3) la contrazione di mutui;

4) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute.

7. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio;

c) approvare progetti, programmi esecutivi, disegni attua-

tivi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;

d) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

e) adotta provvedimenti di:

- assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
- f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti o persone;
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni.

8. Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva per le spese imprevedute e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Art. 39

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta, in caso d'urgenza e sotto la propria responsabilità, assume deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove o posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio comunale.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Capo III IL SINDACO

Art. 40

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e ufficiale di Governo.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 41

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

- a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta; ne fissa l'ordine del giorno e l'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendo

do e coordinando l'attività degli Assessori;

c) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assoggettati dalla legge o dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;

h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

i) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 42

Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2, lettera r) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, convocato dal Consiglio nella prima adunanza.

Art. 43

Ordinanze ordinarie

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio; durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Le ordinanze, le circolari e le direttive di cui ai precedenti commi devono essere redatte in forma scritta ed essere notificate a mezzo di Messo comunale all'interessato o agli interessati.

5. Se gli interessati non adempiono all'ordine impartito dal Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio, ove occorra con l'assistenza della forza pubblica; delle spese incontrate sarà redatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà trasmessa all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli inadempienti coi privilegi e nelle forme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 44

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e la loro efficacia, necessariamente limitata nel

tempo, non può superare il periodo in cui perdurerà la necessità.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al terzo comma del precedente articolo.

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art. 45

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni Associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli o riuniti in Associazioni.

4. Al fine di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

— le assemblee e consultazioni di frazioni sulle principali questioni di scelta;

— l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

5. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

6. I cittadini possono avanzare proposte scritte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro trenta giorni all'organo competente corredato dal parere del responsabile del servizio e del Segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

7. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa in sede di adozione del provvedimento definitivo.

8. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi per il perseguimento del pubblico interesse ed al fine di definire il contenuto del provvedimento per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 46

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organi-

smi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo.

3. Le condizioni e modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e delle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

4. Per la copertura delle spese è richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 47

Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta possono deliberare consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volte per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento e, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Capo II

INIZIATIVE POPOLARI - ISTANZE - PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 48

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni o le proposte sono ricevute dal Consiglio comunale e dalla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori; le petizioni o le proposte da almeno il 30% degli elettori.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sui referendum di cui al successivo art. 49.

5. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) tributi e bilancio;

c) espropriazione per pubblica utilità;

d) designazioni e nomine.

Art. 49

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 48, 5° comma del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) su iniziative della Giunta;

b) nei casi sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
c) qualora vi sia richiesta da parte del 30% della popolazione residente, risultante al 31 dicembre precedente.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto. Sull'ammissibilità del referendum e sulla formulazione del quesito decide una commissione di tre esperti, nominata dal Consiglio comunale al di fuori dei suoi componenti.

4. Il quesito proposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 50

Valorizzazione delle forme associative operanti sul territorio

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione a tutela di interessi diffusi o portatori di altri valori culturali, economici o sociali.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 51

L'informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale, e cura a tal fine l'istituzione di strumenti idonei.

2. Il Comune dà relazione periodica della sua attività e cura i contatti con la scuola, le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti presenti sul territorio.

3. Esso stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione e di diffusione, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 52

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune è tenuto a co-

municare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, o le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 53

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- l'ufficio ed il dipendente responsabili del procedimento;
- l'oggetto del procedimento;
- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 54

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte delle «Gazzette Ufficiali» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 55

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Titolo IV ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 56

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione alle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.

4. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

5. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 57

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti provvedimenti:

- predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- organizzativo del personale e delle risorse finanziarie e strutturali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- ordinazioni di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- presidenza delle commissioni di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza;
- verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- verifica dell'efficacia ed efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- liquidazione dei compensi e delle indennità al perso-

nale, ove siano già predeterminati per legge o per Regolamento;

f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reverse di incasso;

m) roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

Art. 58

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale, risponde in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi di legge.

2. Nel caso di parere espresso in senso negativo, lo stesso deve essere debitamente motivato.

3. Le deliberazioni che hanno riportato il parere negativo, anche in ordine ad uno solo dei profili (settori) di competenza previsto dalla legge, non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e sono rimesse obbligatoriamente a cura del Segretario comunale al CO.RE.CO.

4. Il Segretario è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 59

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 60

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza.

5. Solleva contestazioni di addebiti, proposte di provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 61

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi.

2. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari o dei referendum.

5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Capo II UFFICI

Art. 62

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro prevalentemente per progetti-obiettivi e per programmi;
 - b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 63

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 64

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.

Art. 65

Assistenza legale per la tutela dei diritti ed interessi del Comune

1. Il Comune nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Segretario comunale ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Titolo V SERVIZI

Art. 66

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privata del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta per la forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o di Consorzio.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero Consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 67

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 68

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 69

Azienda speciale

1. Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale in seduta pubblica con votazione palese a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda speciale, è disciplinato dall'apposito Statuto e dal proprio Regolamento interno approvato, quest'ultimo, dal Consiglio di amministrazione.
4. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori dell'Azienda sono stabilite dal presente Statuto ai sensi di legge.
5. Lo Statuto dell'Azienda prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 70

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati diret-

tamente, può ricorrere agli istituti indicati all'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché alla partecipazione a Consorzi od a Società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Titolo VI PATRIMONIO E FINANZA

Capo I PATRIMONIO

Art. 71

Beni comunali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

Art. 72

Beni demaniali

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.
2. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servizi eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
3. Fanno parte del demanio comunale, in particolare i cimiteri, le strade, gli acquedotti e le fognature.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. Alla loro classificazione è competente il Consiglio comunale.

Art. 73

Beni patrimoniali

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

Art. 74

Amministrazione dei beni comunali

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Il titolare dell'ufficio di Ragioneria, e in sua mancanza od assenza, il Segretario comunale, è responsabile della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni delle conservazioni dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

3. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

4. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità delle tenute e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati dall'apposito Regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

Capo II ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 75

Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune, ha altresì, autonomia potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità locale sono finanziati dalle entrate fiscali, con la quale viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale e finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Titolo VII FORME COLLABORATIVE

Art. 76

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con Comuni e Province, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 77

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione

di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 78 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari promuove la costituzione del Consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Aziende specializzate e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consorzile.

Art. 79 Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituite, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 80

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco o da un suo delegato può partecipare ed aderire alla conclusione di appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro completa realizzazione richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Comunità Montana, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana il Comune darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concretando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
3. Qualora il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare, l'iniziativa per assicurare il coordinamento delle azioni o per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, è intrapresa dal Sindaco ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
4. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate. L'accordo consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta comunale.

5. L'accordo oltre alle finalità perseguite deve prevedere le forme per l'attuazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

6. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 81

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto di un servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale che determinerà in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La stessa prassi deve intendersi applicata per la revisione dello Statuto.
4. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte se non trascorso almeno un anno dalla data della presente votazione.
5. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.
6. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi. Diversa interpretazione delle norme scritte nello Statuto deve essere ritenuta illegittima.
7. Lo Statuto e le sue modifiche entro 15 giorni successivi alla data di esecuzione sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 83

Emanazione dei Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Stato e nelle altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e

delle disposizioni statutarie. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali, tenendo conto di analoghe altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. Il Consiglio comunale adotta i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

5. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità; essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Statuti.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 86

Adozione dei Regolamenti

1. I Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quelli di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

PIER DOMENICO CLEMENTE, Direttore responsabile

LUIGI OBERTO, Redattore capo

Autorizzazione del Tribunale di Torino n. 2100 del 9-7-1970 - Fotocomposizione e stampa: Tipolitografia Toso, via Carlo Capelli 93 - 10146 Torino